

*Università degli Studi di Ferrara  
Dipartimento di Studi Umanistici*



*Master in:*

*“Tutela, diritti e protezione dei minori”*

*a.a. 2018/2019*

*“La complessità dei percorsi di  
protezione delle vittime di violenza  
assistita”*

*Relatrice*

*Dott.ssa Nadia Monacelli*

*Elaborato di*

*Marta Fornasier*

# Sommario

<b>Introduzione.....</b>	<b>3</b>
<b>1. Violenza assistita intrafamiliare .....</b>	<b>4</b>
1.1 Definizione .....	4
1.2 Dinamiche familiari e conseguenze della violenza assistita.....	5
1.2.1 Danno alla genitorialità .....	5
1.3 Numeri della violenza assistita ed emersione del fenomeno in Italia .....	6
<b>2. Aspetti giuridici e istituzionali .....</b>	<b>7</b>
2.1 La violenza assistita nel sistema giuridico .....	7
2.2 Indicazioni e raccomandazioni di organi e associazioni nazionali.....	8
2.3 Il rapporto GREVIO: l’attuazione della Convenzione di Istanbul.....	9
<b>3. La complessità dei percorsi di protezione delle vittime di violenza assistita .....</b>	<b>10</b>
3.1 L’importanza della fase di protezione .....	10
3.2 Gli attori privilegiati della rete anti violenza.....	11
3.2.1 Il Centro anti violenza. Intervista alla Dott.ssa Laura Bosi .....	11
3.2.2 Il ruolo dell’avvocato. Intervista all’Avv. Sabrina Zanutel .....	13
3.2.3 Il Tribunale per i minorenni. Intervista al Dott. Marco Feruglio .....	14
3.2.4 Il Servizio sociale. Intervista alla Dott.ssa Carlotta Galli.....	16
<b>4. Conclusioni.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Fonti.....</b>	<b>21</b>
5.1 Bibliografia.....	21
5.2 Riferimenti normativi .....	22
5.3 Sitografia .....	22

## Introduzione

Ho intrapreso questo percorso formativo nel tentativo di approfondire le mie competenze nell'ambito della tutela dei/le minori, in quanto argomento che mi coinvolgeva e mi coinvolge direttamente ogni giorno nel mio lavoro di educatrice. Lavorando presso il Centro Antiviolenza, sono entrata in contatto con donne e minori le cui storie lasciano il segno e muovono dentro l'animo un profondo sentimento di rabbia ed ingiustizia, per tutto ciò che hanno subito e tutti quegli ostacoli che ancora devono essere affrontati. Ben presto ho compreso che quando donne e figli/e minori varcano la soglia del Centro, si tratta solo dell'inizio di un cammino lungo, faticoso e carico di sofferenze per uscire dalla violenza. Ho sentito così la necessità di migliorare e acquisire nuove informazioni e conoscenze, soprattutto in ambito sociale e giuridico, per poter essere d'aiuto avendo una visione più ampia di questo ed altri fenomeni che interessano il disagio provato dai minori, addentrandomi nella complessità dei percorsi di tutela e protezione.

Al termine di questo anno formativo, ricco di stimoli e spunti di riflessione sotto diversi aspetti, ho deciso di cogliere l'occasione che la realizzazione della tesi mi offriva, svolgendo un'analisi più approfondita in merito alla fase di protezione dei/le minori e delle loro madri nel momento dell'accoglienza in casa rifugio ed avendo la possibilità di intervistare coloro che ricoprono un ruolo cruciale nel determinare le sorti di queste persone. L'esperienza diretta mi ha permesso di scontrarmi con alcune criticità riguardanti le responsabilità, i tempi e le modalità che caratterizzano la presa in carico di questi minori e come queste emergenze vengono gestite. Gli aspetti che maggiormente avevano suscitato in me domande e perplessità erano quelli relativi alla protezione dei/le minori durante il periodo di inserimento in casa protetta in attesa di pronuncia da parte del Tribunale, dello svolgimento di premature e indesiderate visite dei minori con il genitore maltrattante, della superficialità con cui i casi di violenza ed alta conflittualità venivano confusi ed equiparati da professionisti la cui formazione sulla violenza domestica e di genere risultava insufficiente.

Il breve testo che segue affronta in modo sintetico il fenomeno della violenza assistita e le conseguenze del suo impatto sui minori, proseguendo con una panoramica degli aspetti giuridici e istituzionali dei percorsi di protezione, nonché le criticità rilevate dagli ultimi rapporti nazionali. Successivamente verrà presentato in forma essenziale il contenuto delle interviste svolte ad un giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni, un'assistente sociale, un'avvocata familiarista e un'operatrice d'accoglienza coinvolti/e direttamente nella gestione di casi di violenza domestica ed assistita. Attraverso le loro testimonianze è stato possibile evidenziare alcune essenziali problematiche di questi complessi interventi e le modalità con cui i diversi soggetti interpretano e gestiscono pragmaticamente la situazione nella sua delicata criticità. Oltre ai punti di debolezza sono emersi con forza anche i frutti dell'utilizzo di buone prassi, dell'integrazione e collaborazione tra servizi, che unendo competenze e risorse, garantiscono ogni giorno tutela e protezione a tutte quelle donne e quei/le minori che vivono quotidianamente il dramma della violenza intrafamiliare.

*Ciascuno cresce solo se sognato*  
(Danilo Dolci)

# 1. Violenza assistita intrafamiliare

## 1.1 Definizione

La violenza assistita intrafamiliare, o witnessing interparental violence, è un tipo di maltrattamento psicologico<sup>1</sup>, che interessa tutti quei minori che sono vittime passive e spettatori inconsapevoli della violenza agita da parte di un genitore sull'altro all'interno delle mura domestiche. I maltrattamenti in ambito familiare di cui i minori sono testimoni, nella quasi totalità dei casi, vengono perpetrati dai padri nei confronti delle madri e rappresentano una delle modalità di espressione della violenza maschile sulle donne, diventata ad oggi un problema di salute pubblica di proporzioni globali ed una delle principali cause di morte o invalidità permanente per il genere femminile<sup>2</sup>. Una definizione puntuale del fenomeno della violenza assistita è stata proposta dal Cismai, Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l'Abuso all'Infanzia, con la pubblicazione del documento Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri (Cismai, 2017, p. 17):

*“Per violenza assistita intrafamiliare si intende l’esperire da parte della/del bambina/o e adolescente qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, economica e atti persecutori (c.d. stalking) su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, adulte o minorenni. Di particolare gravità è la condizione degli orfani denominati speciali, vittime di violenza assistita da omicidio, omicidi plurimi, omicidio-suicidio. Il/la bambino/a o l’adolescente può farne esperienza direttamente (quando la violenza/omicidio avviene nel suo campo percettivo), indirettamente (quando il/la minorenne è o viene a conoscenza della violenza/omicidio), e/o percependone gli effetti acuti e cronici, fisici e psicologici. La violenza assistita include l’assistere a violenze di minorenni su altri minorenni e/o su altri membri della famiglia e ad abbandoni e maltrattamenti ai danni degli animali domestici e da allevamento”*

Come sottolineato dal documento, la violenza assistita non riguarda solo ciò che il/la bambino/a osserva in maniera diretta, ma anche ciò che egli/lla indirettamente percepisce: ascoltare la violenza dalla cameretta, respirare la tensione e la paura del clima domestico, percepire gli effetti postumi dei maltrattamenti ed essere oggetto di contesa nei litigi degli adulti ed altre situazioni esperite dal/lla minore che, inevitabilmente, rischiano di compromettere uno sviluppo psico-fisico-sociale adeguato. L'aspetto che aggrava questa condizione è il contesto familiare in cui vengono perpetrate le violenze. Lo spazio fisico, relazionale ed emotivo in cui ogni bambino dovrebbe sentirsi maggiormente protetto e sicuro diventa invece teatro di tensioni e drammi i cui protagonisti sono le persone più importanti per lui/lei, con i quali egli/lla condivide una relazione connotata dal più alto grado di intimità e di interdipendenza rispetto a qualsiasi altra relazione umana (Luberti & Pedrocco Biancardi, 2005)

---

<sup>1</sup> Per maltrattamento psicologico si intende una relazione emotiva inappropriata e dannosa, caratterizzata da pressioni psicologiche, ricatti affettivi, indifferenza, rifiuto, denigrazione e svalutazioni che danneggiano o inibiscono lo sviluppo di competenze cognitive- emotive fondamentali, quali l'intelligenza, l'attenzione, la percezione, la memoria. Il maltrattamento psicologico si esprime attraverso critiche, ironia, sarcasmo, disprezzo e angherie ripetute e continue, modalità verbali fortemente svalutanti e sadiche, coinvolgimento del bambino in conflitti e ideazioni patologiche. Un'altra grave forma di maltrattamento psicologico è costituita dall'esposizione alla violenza domestica e alla grave conflittualità della coppia genitoriale. (Di Blasio & Rossi, 2004)

<sup>2</sup> Rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 2013: *Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti*

## 1.2 Dinamiche familiari e conseguenze della violenza assistita

Le figure genitoriali rappresentano tutto il mondo del/la bambino/a, trasmettono e rievocano significati, valori, giudizi, bisogni, attese, speranze, timori, affetto, ammirazione, desiderio di emulazione e ricordi da cui egli/ella è legato/a profondamente. (Buccoliero & Soavi, 2018) Per questo motivo i maltrattamenti a cui assistono le piccole vittime assumono la caratteristica di esperienze che superano le normali capacità di resilienza e di adattamento, dando luogo a sofferenze che si possono manifestare nel breve periodo, ma che soprattutto si trascinano nel tempo, dando luogo anche a gravi patologie nell'età adulta (Depalmas & Cilio, 2012). La visione del padre, pericoloso e minaccioso, mentre compie atti di violenza e svalutazione, imponendo il proprio controllo sulla madre, impotente e disperata, contribuisce infatti allo sviluppo di una percezione distorta e confusa delle relazioni affettive, compromette il benessere psicologico e fisico del minore, lo sviluppo individuale e relazionale, la capacità di interazione sociale. Le conseguenze a breve e lungo termine del maltrattamento psicologico, indotto dall'essere testimoni di violenza, presentano una sintomatologia variabile, talvolta di difficile individuazione, poiché spesso in comorbidità con altri tipi di maltrattamento. Vi sono tuttavia alcuni indicatori sintomatologici comuni e più frequenti riscontrabili in questi minori, distinguibili in macro-aree di sviluppo (Depalmas & Cilio, 2012):

<b>Sviluppo psicologico</b>	Sentimenti di confusione, paura, vergogna, rabbia, senso di colpa e impotenza, disturbi psichiatrici (PTSD, depressione, disturbi d'ansia, forme dissociative).
<b>Sviluppo fisico</b>	Ritardi nello sviluppo, disturbi del sonno, dell'alimentazione, del linguaggio e psicosomatici.
<b>Sviluppo cognitivo e dell'apprendimento</b>	Difficoltà in ambito scolastico, DSA, dispersione scolastica.
<b>Sviluppo comportamentale</b>	Comportamenti adultizzati, ipervigilanza, aggressività e impulsività, iperattività, reazioni nevrotiche, comportamenti autolesivi, stereotipie, disturbi della condotta, abuso di alcool e stupefacenti.
<b>Adattamento sociale</b>	Personalità rigida e scarsa capacità di adattamento oppure personalità eccessivamente accondiscendente e adattiva, scarsa o eccessiva considerazione di sé, scarsa socievolezza, scarse capacità empatiche ed assertive, scarse capacità di coping e problem solving.
<b>Stile di attaccamento</b>	Stile di attaccamento insicuro o disorganizzato che influenza lo stile socio relazionale futuro con i pari e con gli adulti.

Diverse ricerche mettono in evidenza che anche quando le aggressioni avvengono al di fuori del loro campo percettivo, il clima relazionale generato mina profondamente la salute dei minori e viene avvertito a un livello emozionale implicito, inscrivendosi nel soma come memoria traumatica fin dalla più tenera età. (Bonura, 2016)

### 1.2.1 Danno alla genitorialità

*“Le dinamiche della violenza domestica interferiscono sulla relazione con i figli, alterando l'espressione delle funzioni genitoriali della madre e del padre maltrattante e i modelli di attaccamento”* (Cismai, 2017, p. 18)

Nella vita di un/a bambino/a è di fondamentale importanza che vi siano delle figure di attaccamento sicure e responsive, in grado di proteggerlo/a e di garantire sostegno, favorendo lo sviluppo di

modelli di relazione sicura e di capacità di resilienza per affrontare le difficoltà (Fonagy, 2002). Nelle situazioni familiari violente, la tensione e i maltrattamenti occupano invece un ruolo centrale e non lasciano spazio al riconoscimento dei bisogni, delle necessità e delle emozioni dei figli e delle figlie, che diventano così invisibili agli occhi dei loro genitori che non riescono ad assolvere le funzioni primarie di accudimento, regolazione e protezione che gli competono.

I padri che maltrattano le compagne, sebbene possano dimostrare interesse per i figli, non possono essere considerati figure genitoriali adeguate e responsabili poiché, prima di tutto, espongono i figli alla violenza. Inoltre, presentano spesso alcune caratteristiche quali (Buccoliero & Soavi, 2018):

- rigidità al cambiamento e autoreferenzialità, considerandosi il centro attorno a cui ruota il nucleo familiare;
- non si sentono coinvolti nel processo di crescita dei figli e considerano la madre unica responsabile della loro educazione;
- esercitano la loro autorità come indiscussa, spesso pretendendo obbedienza immediata e impartendo regole rigide;
- delegittimano e sminuiscono il ruolo e l'autorevolezza della figura materna, sottolineandone l'incompetenza e criticandone le modalità educative di fronte ai figli;

Le competenze di parenting delle madri vengono indebolite dai maltrattamenti e dalle vessazioni psicologiche quotidiane, viene intaccata la percezione di sé come madre, l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità e vengono a mancare le risorse personali su diversi livelli, compromettendo conseguentemente anche la capacità di accudimento dei propri figli. Il maltrattamento può indebolire le capacità empatiche e responsive della madre, può ridurre energie e lucidità nell'accogliere i bisogni dei figli, arrivando a emettere comportamenti trascuranti e non protettivi. (Bonura, 2016) La relazione della coppia genitoriale, caratterizzata dalla violenza domestica, è estremamente squilibrata e asimmetrica, tanto da rendere impensabile coordinazione, supporto e sostegno reciproco, elementi imprescindibili di una adeguata co-genitorialità. I minori con il passare del tempo si adattano al clima relazionale violento e ansiogeno divenuto parte della loro quotidianità, si abituano alle risposte sgarbate, alla fretteolosità, alle scenate, alle percosse che in alcuni casi anche ricevono e nel frattempo imparano e imitano i comportamenti che vedono e subiscono attraverso processi di normalizzazione. (Buccoliero & Soavi, 2018)

### **1.3 Numeri della violenza assistita ed emersione del fenomeno in Italia**

Secondo la ricerca epidemiologica sul maltrattamento attuata nel 2015 da Cismai e Terre des Homme, finanziata dall'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, il 19% dei bambini a carico dei servizi sociali per maltrattamenti, stimati intorno a 100.000<sup>3</sup>, è vittima di violenza assistita. Questo significa che 1 minore su 5, fra quelli seguiti per maltrattamento è testimone di violenza domestica intrafamiliare, agita nei confronti di madri e/o fratelli/sorelle. L'indagine si riferisce tuttavia ai soli casi segnalati e documentati in carico ai servizi sociali, lasciando esclusi dalla rilevazione la maggioranza dei minori (1 su 9 secondo l'OMS) la cui drammatica situazione rimane sommersa. Nonostante la pervasività del fenomeno, la maggioranza della popolazione non è a conoscenza dell'entità di questo problema e in molti casi ne ignora del tutto l'esistenza, sollevata dalla responsabilità di preoccuparvisi grazie al protrarsi di modelli culturali legati ad una visione della violenza familiare come un fatto privato, destinato ad essere gestito all'interno delle mura domestiche, e alla confusione che ancora persiste, anche fra operatori dei servizi sociali e di giustizia, fra il conflitto di coppia e la violenza. Molte situazioni di maltrattamento vengono lette e definite come alta conflittualità, con gravi conseguenze negli interventi e nei dispositivi di protezione. (Buccoliero & Soavi, 2018)

A mantenere silenziosa questa dannosa forma di violenza contribuiscono inoltre altri fattori: la mancanza di segni fisici riconoscibili sul minore, poiché il maltrattamento ha esiti perlopiù

---

<sup>3</sup> VII Congresso CISMAI «*Stati generali 2017 sul maltrattamento all'infanzia in Italia*»

psicologici, la scarsità delle fonti di rilevazione, varie e non confrontabili, la mancanza di piani di prevenzione e di politiche del welfare integrate sulla violenza, lo scarso riconoscimento sociale e la sottovalutazione istituzionale del fenomeno (Cismai, 2017). Le informazioni inerenti al fenomeno sono purtroppo appannaggio quasi esclusivo di operatori e professionisti dei servizi che si occupano di violenza contro le donne e maltrattamenti e abusi all'infanzia come Centri antiviolenza e Servizi sociali. Ultimo aspetto non meno importante è rappresentato dall'assenza di un chiaro profilo giuridico che comporta in molti casi la sottovalutazione del problema nei processi civili, dove l'interesse del minore e i diritti delle donne vittime di violenza diventano invisibili (Buccoliero & Soavi, 2018).

## 2. Aspetti giuridici e istituzionali

### 2.1 La violenza assistita nel sistema giuridico

La violenza assistita non ha ad oggi ancora ottenuto un autonomo riconoscimento giuridico, gli unici esempi presenti nella legislazione italiana sono riferimenti a circostanze aggravanti di reati compiuti da persone adulte. Con la Legge 119/2013<sup>4</sup> viene infatti introdotto il comma N.11-quinquies dell'art. 61 del codice penale che considera la violenza assistita un'aggravante del reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.), poi modificato nel testo dalla recentissima Legge 69/2019<sup>5</sup> che prevede inoltre una modifica proprio dell'art. 572 c.p. aggiungendo i commi:

- *La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità [...]*
- *Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato*

Queste modifiche sono state possibili grazie ad un sempre maggiore interesse nei confronti della tutela dei diritti dei minori e del contrasto al fenomeno della violenza domestica e di genere, permettendo l'inserimento di nuove norme a favore delle donne e dei/le loro figli/e. La spinta propulsiva giunge dalla ratifica prima della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza<sup>6</sup> che evidenzia la necessità di anteporre in ogni eventualità il superiore interesse del minore e poi della Convenzione di Istanbul<sup>7</sup>, il documento attualmente più significativo e rilevante a livello internazionale per il contrasto della violenza contro le donne. La Convenzione di Istanbul dimostra di riconoscere esplicitamente i bambini come vittime di violenza domestica in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia e pone la loro protezione tra gli obiettivi che gli stati firmatari devono perseguire, al pari di quella garantita per le loro madri. Tale documento inoltre prende in considerazione la tutela dei minorenni vittime di violenza assistita sotto diversi aspetti (es. artt. 26, 31, 45, 50, 56) come l'adozione di misure protettive urgenti, la disposizione di percorsi di consulenza psico-sociale adatti all'età, la maggiore attenzione nella definizione di diritti di visita e custodia da parte del genitore maltrattante, la limitazione o la decadenza della responsabilità genitoriale laddove ritenuto necessario, nonché una più efficace azione di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno.

---

<sup>4</sup> *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*

<sup>5</sup> *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

<sup>6</sup> *Assemblea Generale dell'ONU del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176*

<sup>7</sup> *Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, redatta dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa firmata l'11 maggio 2011 a Istanbul e ratificata in Italia nel giugno 2013*

Sul piano giuridico è rilevante sottolineare come le condotte di reiterata violenza fisica e psicologica nei confronti del coniuge, di cui i figli sono involontari spettatori, rappresentino una omissione connotata da consapevole indifferenza e trascuratezza verso i bisogni affettivi ed esistenziali della prole, a cui i genitori non possono sottrarsi così come indicato dall'art. 147 c.c. secondo il quale *il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispetto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall'articolo 315 bis*. A questo proposito la Corte di Cassazione ha già attribuito, in alcune sentenze<sup>8</sup>, rilevanza penale all'esposizione del minore alla percezione di atti di violenza condotti nei confronti di altri componenti del nucleo familiare.

## 2.2 Indicazioni e raccomandazioni di organi e associazioni nazionali

Diverse sono le associazioni e gli enti nazionali che si sono adoperate per fornire raccomandazioni ed esortazioni relativamente al fenomeno della violenza assistita, puntando ad un maggiore riconoscimento e osservanza delle indicazioni della Convenzione di Istanbul. Tra queste troviamo l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (AGI), il Cismai, il Consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi<sup>9</sup>, Save the Children<sup>10</sup>, alcune commissioni regionali con la stesura di Linee guida specifiche per gli operatori<sup>11</sup>.

L'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza nel documento di proposta *Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento*, elaborato sulla base dei lavori della prima Commissione consultiva per la cura del maltrattamento sui minorenni risalente al 2015, evidenzia alcune criticità legate al fenomeno come la mancanza di una rilevazione precoce delle situazioni di violenza domestica ed una tempestiva valutazione del grado di rischio, la persistente confusione, anche in sede di Tribunale, tra violenza ed alta conflittualità della coppia, che comporta in molti casi l'adozione di soluzioni che non sempre sono a maggior tutela dell'interesse superiore del minore come la sollecitazione dei percorsi di mediazione familiare e nella determinazione dei diritti di visita e custodia. Attraverso la redazione di questo documento, l'Autorità Garante dispensa alcuni suggerimenti e proposte:

- modifica al codice penale che inserisca fra i reati di maltrattamento contro i minorenni anche la violenza assistita quando essa sia reiterata e si verifichi nei confronti di figure di attaccamento;
- approfondimento di strumenti di rilevazione precoce e formazione specifica per le équipes specialistiche della tutela, inserite nei protocolli e linee guida regionali;
- presa in carico integrata e coordinata fra servizi per gli adulti che permetta una valutazione complessiva della genitorialità, dello stato psicologico e dei possibili traumi patiti dai bambini;
- maggiore attenzione alle conseguenze della violenza assistita da parte dei Servizi sanitari e sociali e dai Giudici che si occupano di tutela;
- rafforzamento anche nella prassi dell'applicazione delle indicazioni della Convenzione di Istanbul con l'ipotesi di inserire nel codice fra le misure alternative per il coniuge violento, un percorso psicoterapeutico orientato al lavoro sulla violenza e sulle relazioni familiari;

<sup>8</sup> Cass. Pen., Sez. V, n. 41142 del 22.10.2010 e Cass. Pen., Sez. VI, n. 4332 del 29.01.2015

<sup>9</sup> *Maltrattamento e abuso all'infanzia – Indicazioni e raccomandazioni* redatto dal gruppo di lavoro infanzia e adolescenza del Consiglio Nazionale nella seduta del 24 Novembre 2017

<sup>10</sup> *Spettatori e vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico - Analisi dell'efficienza del sistema di protezione in Italia* del 2011 in collaborazione con l'Ufficio garante per l'infanzia della Regione Lazio nell'ambito del progetto europeo Daphne III *Children witnesses of gender violence in the domestic context. Analyses of the fulfillment of their specific needs through the protection system* coordinato in Italia da Save The Children

<sup>11</sup> *Linee di indirizzo regionali per l'accoglienza e la cura di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento/abuso* dell'Emilia Romagna; *Linee guida regionali in materia di maltrattamento e violenza nei confronti delle persone minori per età* della Puglia

Il Cismai, attraverso la redazione del documento *Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri* proposto nel 2005 e revisionato nel 2017, si pone l'obiettivo di offrire indicazioni specifiche e metodologiche a tutti i professionisti e gli operatori coinvolti nel percorso di protezione e recupero del/la minore vittima di violenza assistita, procedendo con un approccio multiprofessionale. Il Cismai in questo testo concentra la propria attenzione sui requisiti minimi degli interventi relativamente alle fasi di rilevazione, protezione, valutazione, trattamento e prevenzione, sottolineando, come svolto ampiamente anche dall'Autorità Garante per l'Infanzia e altre organizzazioni nazionali, tutti quegli aspetti che ancora sono spesso disattesi nella presa in carico delle vittime di violenza assistita. Viene inoltre evidenziata la necessità di un coordinamento e un'integrazione fra i Servizi e le organizzazioni che si occupano degli adulti e i Servizi e le organizzazioni che si occupano dei minorenni, inclusi i Centri Antiviolenza e le case rifugio, per evitare interventi contraddittori e frammentati. (Cismai, 2017)

### 2.3 Il rapporto GREVIO: l'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia

Il primo Rapporto delle esperte del GREVIO<sup>12</sup> sull'Italia è un documento molto recente, pubblicato a gennaio 2020, che descrive lo stato di applicazione della Convenzione di Istanbul in Italia, offrendo raccomandazioni per la sua piena realizzazione e approfondisce molte delle criticità messe in evidenza dal Rapporto ombra<sup>13</sup>, pubblicato ad ottobre 2018 da oltre 30 tra associazioni ed esperte attive sui temi della Convenzione di Istanbul che analizza la situazione italiana in materia di contrasto alla violenza sulle donne. Il GREVIO ha espresso soddisfazione relativamente all'adozione di alcune riforme legislative innovative, riconoscendo i progressi ottenuti, ma ha anche sottolineato i numerosi aspetti della Convenzione che vengono ancora ignorati o sottovalutati. Il Rapporto ombra relativamente all'ambito della tutela dei minori coinvolti evidenzia ancora alcune importanti criticità tra cui:

- il mancato riconoscimento della violenza assistita come reato autonomo, anche se inizia ad essere considerata da alcune sentenze come circostanza aggravante nell'art. 572 c.p.. Si tratta tuttavia di una previsione di aspetto meramente repressivo e di scarsa rilevanza sul piano civile.
- la scarsa integrazione tra i servizi di supporto e di protezione, che non riesce a fornire risposte efficaci ai bisogni specifici delle donne e loro figli/e e ad evitare la vittimizzazione secondaria, attuando in molti casi un "rimbalzo" di responsabilità tra vari enti e servizi pubblici.
- l'inesistenza di una procedura istituzionalizzata e organizzata che contempli un confronto fra tutti i rappresentanti degli enti pubblici e privati interessati all'esecuzione della convenzione per la valutazione e gestione del rischio e per il sostegno alle vittime.
- in molti casi il sostegno e l'assistenza è demandata ai servizi di supporto generali, che dimostrano spesso scarsa formazione e che interpretano il loro mandato con un presunto "approccio neutro" che pone, anche nei casi di violenza, i genitori sullo stesso piano. Il documento raccomanda l'introduzione di percorsi di formazione sulla violenza assistita e di genere agli operatori/trici sociali, sanitari e di giustizia.

---

<sup>12</sup> Il GREVIO, Gruppo Esperte sulla Violenza del Consiglio d'Europa, è un organismo indipendente del Consiglio d'Europa. È responsabile del monitoraggio dell'attuazione della Convenzione di Istanbul, ratificata dal Governo italiano nel 2013. Il lavoro del GREVIO si basa sui rapporti forniti dai governi e dalla società civile (il cosiddetto "rapporto ombra"), per valutare le misure legislative e politiche assunte dagli Stati membri del Consiglio d'Europa per dare piena ed efficace attuazione alle misure previste dalla Convenzione di Istanbul. <https://www.direcontrolaviolenza.it/grevio-rapporto-ombra/>

<sup>13</sup> <https://www.direcontrolaviolenza.it/grevio-rapporto-ombra/>

- nell'ambito dell'attivazione dei procedimenti presso il Tribunale per i Minorenni, a seguito di segnalazione di condotte violente agite da un genitore ai danni dell'altro, viene adottato di prassi l'affidamento del figlio/a minore testimone al Servizio Sociale, inducendo a sollevare dubbi sull'adeguatezza genitoriale della vittima, limitata nei suoi poteri e nella gestione dei figli/e.
- l'eccessiva diffidenza, sia penale che civile, nell'emissione delle misure di protezione e/o allontanamento previste, soprattutto in assenza di lesioni fisiche. L'applicazione dipende spesso ancora in misura considerevole dalla sensibilità del singolo giudice.
- la mancanza nel codice civile della violenza intrafamiliare come causa di esclusione di affidamento condiviso e la violenza assistita come causa di decadenza o limitazione della responsabilità genitoriale. Le esperte sottolineano come ad oggi l'obiettivo principale sia la salvaguardia del rapporto con la prole, sulla base del presupposto che conservare un legame affettivo con un genitore biologico sia di per sé produttivo di effetti benefici. L'attenzione del giudicante ai fini della valutazione della responsabilità è rivolta spesso alla sola violenza diretta sul/la minore, ignorando la violenza diretta psicologica.
- nel percorso di separazione vige, in seguito all'introduzione della Legge n.54/2006, il principio di affidamento condiviso dei figli/e ad entrambi i genitori con l'unica eccezione disciplinata dall'art. 337-quater c.c. secondo il quale il giudice può disporre l'affidamento ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. La formulazione generica della norma non menziona chiaramente tutte le forme possibili di violenza, comportando in molti casi una disapplicazione di tali previsioni nei casi di violenza assistita.
- la tendenza dopo la separazione a colpevolizzare la madre vittima di violenza quando solleva la questione della violenza subita per chiedere protezione anche per i figli/e dal padre violento, rischia di essere penalizzata venendo considerata come alienante, vendicativa o alla ricerca di vantaggi economici.

### **3. La complessità dei percorsi di protezione delle vittime di violenza assistita**

#### **3.1 L'importanza della fase di protezione**

*Proteggere i minorenni vittime di violenza assistita e garantire loro il diritto alla salute fisica e psicologica, significa in primo luogo interrompere la violenza in tutte le sue forme nei confronti della madre che la subisce (Cismai, 2017, p. 22)*

L'indiscutibile rapporto di consequenzialità tra violenza domestica e violenza assistita rende la protezione dei bambini inseparabile dalla protezione delle loro madri. L'interruzione della violenza e la messa in protezione del nucleo maltrattato è il primo e fondamentale intervento da attuare nei casi di violenza domestica e assistita, prerequisito per futuri approfondimenti valutativi e per l'attuazione di interventi riparativi. Nel già citato documento Cismai del 2017 viene sottolineato tuttavia come sia indispensabile pensare ad un concetto di protezione dei/le minori più ampio, che consideri, oltre all'interruzione tempestiva della violenza, anche l'impiego della massima attenzione nel determinare tempi e modalità di visita con il genitore maltrattante, la garanzia di un'effettiva protezione fisica e psicologica durante gli incontri protetti per evitare ritraumatizzazioni e vittimizzazioni secondarie, un'attenta valutazione dello stato psicologico dei/delle bambini/e e dei/delle ragazzi/e in ogni fase del percorso, antepoendo sempre il loro benessere psico-fisico e il loro superiore interesse, nonché l'investimento nella formazione specifica delle figure professionali

coinvolte. La conoscenza approfondita, infatti, delle dinamiche della violenza basata sul genere e degli strumenti di aiuto possono evitare il rischio di vittimizzazione secondaria e violenza istituzionale espresse attraverso la riproposizione di stereotipi e atteggiamenti colpevolizzanti da parte dei professionisti nei confronti delle vittime, che non sentendosi rassicurate e protette possono mettere in atto comportamenti non tutelanti e controproducenti per i loro figli.

### **3.2 Gli attori privilegiati della rete anti violenza**

Sia la letteratura specifica riguardante la violenza assistita, sia i rapporti e i documenti presentati dalle associazioni e gli organi nazionali ed europei hanno evidenziato alcune importanti criticità relative alla protezione dei minori. Partendo dalle raccomandazioni e dalle problematiche emerse, ho ritenuto importante incontrare alcuni dei soggetti privilegiati che si occupano attivamente della protezione dei minori del mio territorio di residenza, ovvero quello pordenonese, per ottenere una visione ampia del fenomeno che integrasse più punti di vista. Sono stati oggetto di intervista la vicepresidente del Centro anti violenza Voce Donna Onlus, associazione operante nella provincia di Pordenone, Udine e zone limitrofe, un'avvocata familiarista del Foro di Pordenone che segue ed ha seguito numerosi casi di donne vittime di violenza domestica, un giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste, unico in regione a cui afferiscono tutti i casi in ambito minorile, l'Assistente sociale coordinatrice dell'Unità di valutazione minori e famiglie dell'ambito urbano di Pordenone e dell'A.A.S. del Friuli occidentale.

#### **3.2.1 Il Centro anti violenza. Intervista alla vicepresidente del Centro anti violenza**

Durante l'intervista sono emersi alcuni interessanti aspetti relativi al ruolo del Centro Anti violenza nel percorso di protezione di donne e minori e anche alcune criticità che le operatrici incontrano nello svolgimento del loro lavoro a sostegno delle vittime di violenza, minori ed adulte.

##### *Priorità e obiettivi*

Nel momento dell'inserimento presso le strutture ad indirizzo protetto del Centro, le operatrici garantiscono prima di tutto la protezione della madre e dei/le suoi/e figli/e. Di rilevante importanza è la relazione di fiducia e sostegno che si instaura durante il percorso. Con i/le minori viene mantenuto un atteggiamento leale teso a non nascondere la situazione e le circostanze che hanno portato la madre a cercare protezione attraverso l'utilizzo di un linguaggio adeguato all'età. Gli obiettivi che vengono perseguiti con i/le minori, una volta accertata la loro sicurezza sono perlopiù di tipo educativo, centrati sulla ricostruzione del rapporto con la madre e il rinforzo delle competenze legate al ruolo materno. Non è possibile prendere tempestivamente in carico i/le bambini/e o ragazzi/e attraverso percorsi di supporto psicologico e di rielaborazione del trauma, nonostante vi siano operatrici con competenze specialistiche adatte, poiché manca in molte occasioni l'autorizzazione paterna a procedere con questi interventi.

##### *Garantire la protezione*

I percorsi di protezione ed uscita dalla violenza sono molto complessi, poiché nei casi in cui sono presenti minori è possibile che i procedimenti giuridici che si aprono siano tre: civile e penale presso il Tribunale ordinario e civile presso il Tribunale per minorenni. In molti casi le donne e i/le loro figli/e sono costretti/e ad attendere che questi organi si muovano al fine di normare la situazione e questi tempi possono avere durata variabile, da alcune settimane a mesi interi. Nel periodo di "vuoto normativo", che segue l'inserimento in struttura e precede la risposta da parte del Tribunale, le operatrici cercano di difendere il diritto del minore alla protezione e alla sicurezza, permettendogli/le allo stesso tempo di soddisfare il suo diritto alla bigenitorialità ed evitando che la madre, con i suoi comportamenti, violi la legge impedendo al padre di vedere i/le suoi/e figli/e. A questo proposito è auspicabile che il Servizio sociale svolga il ruolo di intermediario con il genitore

maltrattante, proponendo inizialmente delle telefonate e successivamente alle prime settimane dall'accoglienza delle eventuali visite, scongiurando la possibilità che egli agisca in modo inadeguato/pericoloso o prenda i/le bambini/e impedendo alla madre di vederli/e. Si ritiene inoltre necessario ascoltare i desideri dei/le figli/e nel voler o meno incontrare il genitore.

### *Casi seguiti e criticità*

Presso il Centro antiviolenza vi sono stati casi in cui il padre maltrattante si è rivelato particolarmente insistente nel tentativo di capire dove fosse la moglie/compagna e i/le minori, portando al Servizio la pretesa di poterli/le incontrare liberamente vista la mancanza di provvedimenti limitativi. In questi casi le operatrici si interfacciano con i Servizi che sono invitati a prendere posizione, antepoendo la sicurezza del/la minore e valutando quanto possa essere rischioso per lui/lei incontrare il genitore. La gestione di questo tipo di situazioni dipende molto dalla posizione presa dal Servizio sociale di competenza e dai legali dei genitori. L'esperienza del Centro evidenzia come nelle situazioni in cui i Servizi si attivano precocemente l'esito dei percorsi è più favorevole, poiché le posizioni non si irrigidiscono ed è possibile predisporre e svolgere con più facilità degli incontri in sicurezza. Laddove i Servizi non intervengono solitamente si muovono i legali dei genitori cercando di accordarsi per telefonate e/o visite, sempre se presente la volontà di collaborare.

### *Provvedimenti del Tribunale*

I provvedimenti che giungono da parte del Tribunale per i Minorenni spesso prevedono l'affidamento dei/le minori al Servizio sociale, oltre a determinare le modalità e i tempi di visita con il genitore maltrattante ed eventuali percorsi di sostegno che minori e genitori devono intraprendere. Le donne che acquisiscono la notizia dell'affidamento temporaneo dei/le figli/e al Servizio sociale reagiscono in modi diversi, alcune si sentono rassicurate poiché sollevate dal peso di aver sottratto al padre i/le minori con la scelta di allontanarsi di casa, altre sono invece intimorite dalla possibilità di perdere definitivamente i/le loro figli/le. Anche i/le minori reagiscono in modi diversi alla definizione delle visite protette, alcuni si sentono rassicurati dalla presenza di una terza persona che li aiuta nella gestione del genitore e vigila le interazioni dove sorgano domande o comportamenti inappropriati, altri invece sono in difficoltà alla presenza dell'estraneo poiché condiziona la relazione genitore-figlio.

### *Formazione*

In alcune occasioni i Servizi e i Tribunali hanno dimostrato di sottovalutare la gravità dei danni subiti dal/la minore vittima di violenza assistita. La mancanza di formazione è uno degli ostacoli a questo riconoscimento, tuttavia le difficoltà sorgono spesso non per incompetenza, ma per la complessità della situazione. Gli operatori si trovano nella condizione di dover garantire la tutela e gestire la sovrapposizione di più diritti che entrano in gioco.

### *Gestione ideale dei casi di violenza assistita*

L'operatrice propone come ipotetico strumento d'intervento d'emergenza, in seguito all'autorizzazione da parte della donna, la convocazione di un tavolo di lavoro a cui dovrebbero prendere parte l'Assistente sociale di riferimento, una psicologa del Consultorio familiare, un'operatrice del Centro antiviolenza, il legale della donna e un esponente delle Forze dell'ordine, così da attuare una prima valutazione e definire delle proposte per un intervento condiviso, da intraprendere al fine di tutelare la donna e non lasciarla sola nella gestione delicata della situazione.

### 3.2.2 Il ruolo dell'avvocato. Intervista all'avvocata familiarista

Con l'avvocata Zanutel è stato approfondito il ruolo dell'avvocata nei confronti della donna vittima di violenza e la gestione dal punto di vista legale dei casi in cui sono presenti figli minori.

#### *Ruolo dell'avvocata*

Il ruolo della legale durante il percorso di uscita dalla violenza è molto importante ed è fondamentale che si instauri tra l'avvocata e la donna una relazione di fiducia basata sull'ascolto e la comprensione, finalizzata al raggiungimento di obiettivi comuni. Successivamente ad una prima fase di valutazione della situazione la professionista illustra alla donna le possibili azioni da intraprendere, così che possa essere accompagnata e rassicurata durante i difficili iter processuali civilistici e penalistici. Ad esempio, quando i/le figli/e vengono affidati ai Servizi sociali, è importante il ruolo che ha l'avvocata nell'anticipare questa possibilità alla donna ed eventualmente rassicurarla per quanto riguarda la temporaneità del provvedimento, così che possa accettarlo senza risentimento o timore di perdere i/le propri/e figli/e.

#### *Lavoro di rete e formazione*

Una specifica formazione giuridica relativa alla famiglia agevola il lavoro dell'avvocata nel dialogo con i colleghi giuristi, se in possesso di un'analoga formazione, e prepara alla relazione con i Servizi sociali. La conoscenza reciproca con questi ultimi permette inoltre di collaborare e decidere congiuntamente quali siano gli interventi migliori per i/le minori coinvolti/e. A questo proposito si rivela avere notevole importanza anche una formazione specifica nei confronti della violenza domestica e di genere sia per i legali, sia per tutti coloro che giudicano e prendono decisioni importanti nella vita di questi soggetti. Tutti gli attori, infatti, presentano vissuti e sensibilità differenti che influenzano inevitabilmente le loro scelte.

#### *Garantire la protezione*

Quando donne e minori vengono messi in protezione e viene inviata la segnalazione del caso alla Procura del Tribunale per i Minorenni da parte dei Servizi sociali, dal punto di vista giuridico è importante aspettare le disposizioni di tale organo prima di avanzare con altri procedimenti presso il Tribunale ordinario, poiché solitamente tutti i procedimenti vengono sospesi in attesa che il primo si esprima in merito alla situazione. Secondo l'esperienza dell'avvocata relativamente all'azione e alle tempistiche del Tribunale per i Minorenni riferisce di non aver mai percepito che la situazione dei/le minori venisse sottovalutata, ma che in alcuni casi i procedimenti avrebbero potuto essere definiti con maggiore tempestività. Nell'attesa del provvedimento, con l'obiettivo di accelerare i tempi, i legali hanno la possibilità di accordarsi per quanto riguarda gli incontri tra padri e minori, tuttavia risulta spesso difficoltoso trovare un compromesso, poiché in questa fase le posizioni degli avvocati relativamente alle modalità di separazione e all'affidamento dei/le figli/e sono molto diverse. L'avvocato della donna si trova a dover mediare la situazione proponendo minime modalità di contatto come la telefonata tra padre e figli/e.

#### *L'ambivalenza materna*

Nei casi in cui le donne presentano dei comportamenti ambivalenti è difficile riuscire a mantenere la relazione di fiducia instaurata poiché, nonostante i tentativi dei legali di farle ragionare, non sono pronte ad accettare questo tipo di consigli e spesso non riescono ancora a prendere consapevolezza delle ripercussioni che la violenza ha avuto ed inevitabilmente continuerà ad avere sul benessere dei propri figli/e. In molte occasioni, laddove la donna incontra l'opposizione dell'avvocata o non è più intenzionata a procedere con l'iter legale, solleva dall'incarico il/la legale.

### *Sindrome da alienazione parentale (PAS)*

Per quanto concerne l'utilizzo da parte dei legali della alienazione parentale (PAS) nella risoluzione dei procedimenti di separazione per affidamento dei figli, l'avvocata riferisce che presso il Tribunale ordinario di Pordenone questo non è mai accaduto, principalmente per la esigua durata dei procedimenti di separazione presso questo specifico Tribunale. Si rivela quindi determinante l'orientamento e la modalità operativa del giudice.

### 3.2.3 Il Tribunale per i minorenni. Intervista al giudice onorario

Importante è stato il contributo offerto dal Giudice onorario per osservare il fenomeno da un punto di vista diverso e maggiormente normativo.

#### *Priorità, obiettivi, tempi*

Il Tribunale per i Minorenni si pone come priorità la tutela dei diritti del minore. Di conseguenza nei casi di violenza domestica viene indagato quanto la situazione di questi minori possa essere pregiudizievole per loro, predisponendo in base alla gravità dei fatti, eventuali allontanamenti del genitore maltrattante o la messa in protezione della madre e dei suoi figli presso una comunità mamma-bambino o una casa rifugio. Allo stesso tempo si cerca di tutelare anche il diritto del minore a mantenere un rapporto con il padre, sebbene in modo inizialmente controllato e monitorato dal Servizio sociale. Il Tribunale si esprime in merito alle modalità di visita e contatto con i/le minori, definendo visite protette o presenziate, richiedendo al Servizio sociale uno stretto monitoraggio e affidando temporaneamente i minori allo stesso ente. Questo accade nei casi in cui venga valutata la necessità di intervenire e, ad eccezione di casi di estrema urgenza e rischio grave per il minore in cui le decisioni possono essere prese monocraticamente e in modo tempestivo da un giudice togato, vengono invece rispettati i tempi tecnici necessari alla sua conclusione e alla fase di consultazione e decisione collegiale della Camera di Consiglio.

#### *Valutazione della responsabilità genitoriale*

Relativamente alla responsabilità genitoriale del maltrattante, il Tribunale definisce la sospensione o decadenza nei casi in cui viene dimostrato nei fatti, quindi con elementi oggettivi e incontrovertibili, il grave pregiudizio per il/la minore. Vi è un'ampia discrezionalità del Collegio nel valutare quali sono le decisioni più convenienti, non ci sono limiti tecnici come nel processo penale. In fase decisionale è necessario dimostrare sensibilità, capacità di prevedere gli effetti del provvedimento sul/la minore, sui genitori e familiari, e andare "step by step" in base all'evoluzione della situazione. I provvedimenti sono spesso temporanei, il primo in particolare lo è sempre, e modificabili in corso d'opera fino alla definizione del procedimento.

#### *Affidamento al Servizio sociale e visite protette*

La disposizione di affidamento ai Servizi sociali rappresenta solitamente la base di partenza per poter mettere sotto tutela i/le minori e permettere all'ente di agire liberamente senza l'opposizione di uno o entrambi i genitori ed intervenire sulle decisioni più importanti riguardanti i minori. Rappresenta un'ottima opportunità per poter procedere con interventi di supporto psicologico e di elaborazione dei vissuti da parte dei/le minori e dei genitori. Viene riconosciuta la difficoltà e il possibile sentimento di ingiustizia da parte delle madri vittime di violenza nel momento in cui i figli vengono affidati al Servizio sociale, indicando una messa in discussione delle capacità genitoriali, monitorate parimenti a quelle del marito o compagno maltrattante, tuttavia si tratta di un intervento necessario. La correlazione tra traumatizzazione dovuta alle violenze e le eventuali mancanze o inadeguatezze genitoriali materne deve essere dimostrata al fine della valutazione delle competenze genitoriali. Allo stesso modo, per quanto concerne la valutazione delle competenze paterne e le

modalità di svolgimento delle visite, viene discussa, in sede decisionale, la gravità dei comportamenti agiti e quanto questi possano aver influenzato il rapporto genitore/figlio/a e messo a rischio l'incolumità del/la minore. I giudici non presentano una posizione univoca, alcuni si dimostrano più rigidi e impediscono o limitano gli incontri con i/le minori fino a quando il genitore dimostra di aver preso consapevolezza della sua condotta e sulla ricaduta che questa può aver avuto sui/le figli/e, altri invece optano per una linea più morbida. Quando viene deciso un orientamento tutti i giudici vi si attengono per coerenza di ufficio. Le scelte differiscono da un caso all'altro dipendentemente dalla gravità dei fatti accaduti e dalla risposta dei soggetti coinvolti, vi è tuttavia una certa discrezionalità da parte del giudice, limitata se c'è un accordo tra tutti di mantenere un certo orientamento. In questo periodo presso il Tribunale per i Minorenni di Trieste prevale un orientamento più limitativo nei casi di violenza di genere, le visite protette vengono disposte sempre previa presa di consapevolezza del genitore violento rispetto alle sue condotte.

La disposizione di visite protette viene accolta dai/le minori in modi differenti: vi sono bambini/e desiderosi/e di rincontrare il padre e altri/e meno o per nulla. La visita svolta in modo protetto rappresenta, per le modalità con cui viene strutturata, un momento di incontro poco spontaneo sia per i genitori sia per i/le figli/e, tuttavia in molti casi la presenza di una terza persona in uno spazio neutro è indispensabile per agevolare l'interazione sia per quei genitori che faticano a rapportarsi con i propri figli/e, sia per i/le minori che si sentono rassicurati/e dal non essere soli con il proprio genitore. Relativamente ai/le minori che rifiutano di vedere i genitori durante le visite protette è necessario tenere in considerazione la volontà e l'età del minore, ad esempio risulta maggiormente difficile svolgere gli incontri laddove ci si scontri con l'opposizione di un adolescente rispetto a quella di un bambino.

### *Garantire la protezione*

I servizi degli enti locali non hanno diretta legittimazione ad agire in assenza di provvedimento e dovrebbero attenersi alle disposizioni del Tribunale. Nel caso in cui decidano di agire diversamente sono tenuti a motivare le loro azioni, di cui hanno piena responsabilità anche se di fatto questo non accade. Devono esserci giustificati motivi per agire in assenza di provvedimento o per non svolgere quanto previsto da parte del Tribunale. La difficoltà maggiore si pone quando vi è una volontà riconoscibile di disattendere un provvedimento giudiziario, in questo caso possono sorgere dei problemi, ma che necessitano comunque di essere dimostrati. Nei casi in cui queste azioni non abbiano un effettivo risvolto positivo il Tribunale si trova nella condizione di dover prendere in mano la situazione ed agire cercando di arginare la criticità emersa. I casi di questo tipo presso il Tribunale per i minorenni di Trieste sono fortunatamente rari e la Regione Friuli Venezia Giulia opera molto bene sotto il profilo della protezione dei minori. Il problema non ha una soluzione univoca e dipende da caso a caso, poiché si assiste a casi in cui il genitore maltrattante non dimostra interesse nel vedere i figli e non chiede insistentemente dove siano e come stiano, mentre altri dimostrano di voler mantenere il rapporto con i/le figli/e con modalità più o meno insistenti e adeguate. Il Tribunale avendo un mandato inevitabilmente rigoroso non lascia spazio alle interpretazioni, va rispettato il diritto dei genitori a vedere i propri figli/e e viceversa viene tutelato il diritto del/la minore a mantenere i rapporti affettivi ed emotivi con il proprio padre salvo quando non vi sia una situazione pregiudizievole per il/la minore.

### *Formazione*

Non tutti i professionisti presentano una formazione specifica nella gestione dei casi di violenza domestica ed assistita. I giudici togati svolgono regolarmente formazione ed aggiornamento continuo all'interno del loro percorso di carriera. Coloro che hanno ricoperto incarichi presso il Tribunale ordinario nell'ambito penale hanno svolto con ogni probabilità formazione anche rispetto ai reati di violenza di genere. Relativamente ai giudici onorari viene tenuta in grande considerazione

l'esperienza pratica acquisita sul campo nel rispetto delle specifiche competenze professionali, ma di fatto non presentano una formazione omogenea nell'ambito della violenza domestica ed assistita.

### 3.2.4 Il Servizio sociale. Intervista all'Assistente sociale

Dall'intervista emergono numerosi elementi di riflessione sul mandato dei Servizi, sulle criticità esistenti, sui risultati ottenuti dopo diversi anni di collaborazione e integrazione tra servizi, organi ed associazioni e alcuni aspetti su cui è possibile migliorare.

#### *Priorità e obiettivi*

Il Servizio sociale essendo un'istituzione ha degli obblighi nei confronti della tutela delle donne e soprattutto dei minori, il cui interesse è la priorità. Quando si rivolge al Servizio una donna con figli/e vittima di violenza viene svolta una valutazione del rischio e nell'eventualità questo si riveli alto per l'incolumità del nucleo viene predisposta e attivata la protezione.

#### *Garantire la protezione*

Madre e figli/e possono essere accolti in protezione da un parente, in una casa protetta ad indirizzo segreto se ve n'è la disponibilità, presso una casa mamma-bambino in assenza di altre strutture disponibili o nel caso in cui vi sia la necessità di sostenere maggiormente la donna nel suo ruolo materno. Nel caso in cui siano presenti minori e la donna rifiutasse la possibilità della messa in protezione il Servizio sociale può agire nei confronti del/la bambino/a appellandosi all'art. 403 c.c. che, in quanto coercitivo, spinge nella maggior parte dei casi le madri a seguire i/le figli/e. Questa ipotesi rappresenta tuttavia uno strumento utilizzato in ultima istanza, dopo aver tentato di mettere in campo altre risorse come monitoraggi stetti, sostegno educativo domiciliare, inserimento in centri diurni, tutti interventi atti a monitorare i/le minori e permettere loro di stare il più possibile fuori casa, ma in un contesto di vita normale. Contestualmente vengono inviate le segnalazioni alla Procura ordinaria e alla Procura minori. A quest'ultima il Servizio sociale richiede tutti gli interventi necessari per la tutela dei bambini (ipotesi di collocamento, indicazioni sul trattamento da seguire per tutti i soggetti coinvolti donne, minori e uomini maltrattanti, modalità e tempi di visita). Il Servizio sociale, nella gestione delle situazioni in cui non è ancora stato predisposto un provvedimento, si muove ugualmente rispettando il suo mandato istituzionale di tutela del/la minore, non senza ricevere spesso attacchi da parte dei legali meno collaboranti. Quello che possono attuare gli operatori dell'ente è un lavoro di argine, mediazione, coordinamento con le Forze dell'ordine e sollecitazione della magistratura. Nei confronti dei genitori maltrattanti, che con insistenza richiedono di vedere i propri figli/e, vengono invitati dai Servizi a collaborare e ad adeguarsi alle richieste del Servizio: alcuni accettano per potersi avvicinare maggiormente alla compagna utilizzando gli incontri in modo strumentale, altri invece sono consapevoli che il rischio che corrono dal punto di vista penale è alto e collaborano di buon grado. I Servizi, anche in questa fase molto delicata, antepongono sempre la tutela del minore, anche se questa dovesse esprimersi attraverso il desiderio del minore di incontrare il genitore maltrattante. In questo caso vengono predisposti incontri o contatti telefonici monitorati con massima attenzione da parte degli operatori.

#### *L'ambivalenza materna*

La definizione da parte del Tribunale per i Minorenni dell'allontanamento/divieto di avvicinamento del maltrattante o della messa in protezione di madre e figli/e rappresenta uno strumento determinante per garantire la tutela dei/le minori sia dal padre che ha agito violenza, sia dai possibili ripensamenti e comportamenti ambivalenti materni, caratteristici delle relazioni violente. I percorsi di protezione risultano maggiormente difficoltosi in questi casi poiché le donne che entrano nella spirale della violenza sono spesso fragili e inconsapevoli dei danni che l'esposizione ad un clima familiare violento può arrecare ai/le propri/e figli/e.

### *Affidamento temporaneo ai Servizi sociali*

Il provvedimento di affidamento temporaneo al Servizio sociale per sostegno e controllo è una disposizione che ha la funzione di sostenere la donna, i/le minori e l'uomo maltrattante, mettendo in campo tutte le risorse necessarie, attraverso l'aiuto di professionisti che valutano la situazione con competenza e professionalità, sollecitando e consigliando il genitore in un momento di crisi. Allo stesso tempo questo strumento ha anche funzione di controllo su entrambi i genitori. Su questo aspetto è fondamentale che la donna si affidi agli operatori e che vi sia un rapporto di reciproca fiducia affinché gli interventi siano efficaci e i percorsi abbiano esiti positivi.

### *Codice rosso*

Con l'avvento del codice rosso (Legge n.69/2019) si assiste ad una maggiore celerità nei procedimenti e anche ad un maggiore utilizzo del provvedimento di allontanamento del maltrattante anziché del/la minore con la madre, permettendo alle vittime di continuare la propria vita senza ulteriori sconvolgimenti. Inoltre, l'introduzione di questa norma ha comportato nei soggetti coinvolti nella rete antiviolenza una maggiore attenzione e cautela nei confronti del fenomeno, affrontando con più serietà le problematiche ad esso legate.

### *Lavoro di rete e formazione*

La rete antiviolenza costruita nel tempo sul territorio pordenonese, nonostante sia migliorabile, funziona e si percepisce una maggiore consapevolezza da parte dei soggetti coinvolti, grazie anche alla importante sensibilizzazione che caratterizza da tempo il territorio. Sono stati predisposti tavoli di confronto e protocolli tra enti, servizi ed associazioni. Vi sono ancora alcune criticità come la presa in carico del soggetto maltrattante, le lacune nella formazione dei soggetti interessati, l'intervento di rete indispensabile alla riuscita dei percorsi che si sviluppano al di fuori del territorio provinciale. A questo proposito uno degli elementi di criticità è la scarsa formazione sulle dinamiche delle relazioni violente dei professionisti che operano al di fuori dei Centri antiviolenza, nei casi in cui il nucleo viene accolto in una struttura diversa per esigenze di vario tipo.

### *Prospettive di miglioramento*

Gli aspetti principali che garantirebbero una maggiore efficacia dei percorsi di protezione e di uscita dalla violenza sono:

- la possibilità di migliorare la rilevazione dei casi di violenza, che giungono al servizio in modo indiretto spesso attraverso le parole di ragazzi/e e bambini/e;
- la velocità della messa in protezione delle donne e degli allontanamenti dei maltrattanti attraverso un lavoro combinato tra Procure e Forze dell'ordine, con garanzia di controllo delle misure adottate;
- una tempestiva valutazione relativamente alla pericolosità dell'uomo violento, così da adottare le misure giuridiche più adatte per fermare gli agiti inadeguati;
- un costante intervento di sensibilizzazione e prevenzione sui temi della violenza e delle attività delle istituzioni;

## **4. Conclusioni**

Analizzando e mettendo a confronto le testimonianze è possibile affermare che i percorsi di protezione delle famiglie che vivono una quotidianità caratterizzata dalla violenza sono estremamente complessi e delicati. La situazione è incerta e non permette di procedere secondo schemi predefiniti, ma di avanzare adattandosi passo dopo passo all'evolversi degli eventi. L'incertezza è determinata sul piano giuridico da provvedimenti di Tribunali diversi con tempi e modalità a volte non coordinate, sul piano sociale e psicologico dalla volontà della donna e dei/le

minori, dalle reazioni del maltrattante e dalla gestione del caso da parte di Servizi sociali e altri servizi pubblici o privati del territorio. L'imprevedibilità della reazione dell'uomo violento alla eventuale messa in protezione e/o predisposizione di visite protette con i/le figli/e e l'ambivalenza materna rendono faticoso per gli operatori stessi offrire il miglior aiuto possibile ai nuclei caratterizzati da violenza intrafamiliare. Le donne vittime di violenza, infatti, in molti casi presentano atteggiamenti ambigui e contraddittori nei confronti del compagno e della situazione che stanno affrontando, provano sentimenti contrastanti di amore e paura, stima e odio, volontà di chiudere la relazione e speranza di una riconciliazione. Le vittime si sentono inermi ed impotenti di fronte al compagno, convinte che non vi sia via d'uscita, intimorite dalla possibilità di perdere la sicurezza che il legame affettivo, per quanto doloroso e distorto, offriva loro. Il sostegno e l'accompagnamento di professionisti/e verso l'uscita dalla relazione violenta diventano quindi prerogativa fondamentale alla riuscita del percorso. Nonostante la complessità e gli ostacoli che questo tipo di intervento comporta, i professionisti e le professioniste dimostrano di impegnarsi nel mantenere un atteggiamento accogliente, empatico e non giudicante verso le donne che chiedono aiuto e protezione per sé e per i/le propri/e figli/e. L'impegno e la determinazione non si applicano solamente all'interno della propria attività, ma vengono espressi anche nel tentativo di mettere a disposizione la propria professionalità e competenza in un intervento di rete integrato, al fine di tutelare al meglio le persone coinvolte. Secondo il parere degli intervistati la rete antiviolenza del territorio pordenonese dimostra di aver ottenuto nel tempo dei buoni risultati; si sta assistendo ad un miglioramento nella conduzione dei casi di violenza domestica e assistita grazie allo scambio di prassi, conoscenze, informazioni e alla condivisione di strumenti, obiettivi ed interventi tra tutti i soggetti interessati, attraverso la convocazione di tavoli e la stesura di protocolli operativi.

La collaborazione e il confronto sono anche gli elementi che permettono nei momenti di "vuoto normativo", precedente l'arrivo dei provvedimenti del Tribunale, di porsi come medesima priorità il superiore interesse dei/le minori, con l'obiettivo primario di valutarne e tutelarne l'incolumità. I Servizi sociali, che rappresentano il nodo centrale attorno a cui si costruiscono le maglie della rete di protezione, unitamente al Centro antiviolenza e agli avvocati, si adoperano per gestire la situazione affinché vengano rispettati contemporaneamente i diritti dei minori e degli adulti, fermo restando che l'interesse dei primi debba essere sempre anteposto a qualsiasi altro. Il Tribunale, il cui intervento è successivo ed in alcune occasioni valutato come intempestivo, è orientato verso una visione più rigida di osservanza delle norme e disposizioni da parte degli enti, tuttavia non esclude la possibilità che i Servizi agiscano in assenza di provvedimenti se le azioni intraprese vengono motivate e giustificate dal tentativo di salvaguardare e tutelare il/la minore. A confermare la necessità di un lavoro coordinato e l'importanza del ruolo ricoperto dal Servizio sociale a cui è affidata la tutela delle donne e la presa in carico dei/le minori, è certamente il rischio a cui vengono esposti i/le minori nel momento in cui manca la volontà di assumersi responsabilità e prendere una posizione ferma nei confronti della violenza. Questo atteggiamento, oltre a non essere tutelante per il minore, mette in una posizione spinosa e ambivalente la donna, divisa tra il desiderio di allontanarsi definitivamente dal maltrattante e quello di non compromettere/ostacolare il rapporto tra i/le figli/e con il padre. In questa fase il rischio di cedere a ripensamenti e paure e tornare sui propri passi è molto alto. Anche le operatrici dei Centri antiviolenza, che aiutano la diade durante il percorso di uscita dalla violenza, sono messe a dura prova nella valutazione delle azioni più indicate da seguire, per non parlare degli avvocati, costretti a svolgere una funzione di mediazione che non gli compete.

Per permettere ad operatori e professionisti di operare concretamente nelle situazioni di violenza intrafamiliare a tutela e sostegno di tutti i componenti del nucleo, senza incorrere in errori grossolani ed atteggiamenti controproducenti, è necessario che essi possiedano una formazione specifica nell'ambito della violenza di genere e di tutte le forme in cui essa si manifesta. La formazione deve interessare tutti i soggetti che offrono supporto alle vittime, al fine di migliorare la propria pratica professionale e favorire la costruzione di solide e durature relazioni di fiducia che possono determinare la riuscita del percorso di uscita dalla violenza. L'aspetto relazionale ed

empatico non può essere sottovalutato né per quanto riguarda le donne e i/le minori, né tuttavia per quanto concerne gli uomini maltrattanti. Le donne necessitano di essere ascoltate, credute e sostenute durante tutto l'iter. Le professioniste hanno la responsabilità di aiutare la donna a chiarire e comprendere la propria situazione, offrendole rassicurazione e ridimensionando aspettative e timori. Il genitore maltrattante ha il diritto anch'egli di essere aiutato e sostenuto nel tentativo di ricostruire un rapporto adeguato con i/le figli/le e prendere consapevolezza degli errori commessi. Ad oggi la tematica della presa in carico degli uomini maltrattanti è ancora un aspetto poco considerato e di difficile risoluzione, poiché non è ancora chiaro chi debba assumersi l'onere di occuparsene.

Secondo quanto emerso dalle interviste, per quanto riguarda la formazione e il riconoscimento della violenza assistita, non si può dire di aver ancora raggiunto, tra i soggetti della rete, un livello di conoscenza sufficientemente adeguato del fenomeno. Nei Tribunali continua ad esserci una sopravvalutazione e uno scarso approfondimento su tale argomento, tanto da lasciare spazio ad un certo grado di discrezionalità da parte dei giudici. Tale discrezionalità si ripercuote sulle modalità e sui tempi di visita sanciti dal Tribunale, sulla difesa del diritto del genitore maltrattante a vedere i suoi figli e sul mantenimento della piena responsabilità genitoriale anche di fronte a maltrattamenti psicologici quotidiani a cui il minore è stato sottoposto, poiché non facilmente dimostrabili. In minor parte, ma pur sempre presente, la problematica si evidenzia anche nelle modalità operative di alcuni Servizi che corrono il rischio di esporre le vittime ad una vittimizzazione secondaria ed istituzionale che può comportare l'attuazione di comportamenti non tutelanti o controproducenti.

Rispetto alla necessità di bambini/e e di ragazzi/e di essere ascoltati, accolti, rassicurati e messi al corrente della situazione che stanno vivendo, si evidenzia un'assenza, perlomeno nella fase iniziale della messa in protezione, di un possibile spazio in cui i/le minori possano essere presi in carico da un ascoltatore esperto, che dia loro la possibilità di esprimersi in merito ai vissuti e alle emozioni che talvolta possono essere confondenti e sovrastanti. È infatti necessario attendere le disposizioni del Tribunale per poter procedere in tutti quei casi in cui uno o entrambi i genitori rifiutano la proposta di sostegno psicologico/riabilitativo per i propri figli/e. Il Tribunale per ovviare a queste problematiche può disporre che i/le minori vengano affidati/e temporaneamente al Servizio per permettere agli operatori di agire più liberamente, mettendo in campo tutte le risorse disponibili per il sostegno dei genitori, continuando a monitorarne la condotta. Secondo tutti gli intervistati l'adozione di questa misura, nonostante sia una disposizione limitante la responsabilità di entrambi i genitori, rappresenta uno strumento indispensabile e di notevole importanza per la tutela dei/le minori.

Le interviste hanno evidenziato come sia indispensabile trovare delle strategie per agire in modo coordinato ed efficace nelle fasi iniziali in cui emerge la violenza, per tamponare la situazione il prima possibile e ridurre le ripercussioni dovute al continuo rimbalzo del problema da un servizio all'altro, in attesa che qualcuno decida di prendersene la responsabilità. L'operatrice del Centro anti violenza avanza in questo senso la proposta di introdurre un innovativo strumento di primo intervento, ovvero la tempestiva convocazione di un tavolo a cui sono invitati a prendere parte i principali soggetti della rete anti violenza, così da attuare una prima valutazione e definire delle proposte per un intervento tempestivo, tutelante e condiviso. A questa proposta si legano alcuni aspetti da evidenziati anche dall'assistente sociale: il miglioramento della rilevazione dei casi di violenza, la velocità della messa in protezione attraverso un lavoro combinato tra Procure e Forze dell'ordine ed una più rapida valutazione sulla pericolosità dell'uomo maltrattante. Di rilevante interesse è certamente il dato relativo agli esiti della recentissima introduzione del Codice Rosso. Dall'intervista con l'assistente sociale emerge che in seguito alla sua adozione vi è stata una notevole accelerazione nella definizione dei provvedimenti e un maggiore utilizzo della disposizione di allontanamento del maltrattante anziché del minore con la madre, entrambi dati positivi che rappresentano la prova concreta di un miglioramento avvenuto su tempi molto brevi.

A conclusione di questa indagine è possibile affermare che, nonostante alcune criticità ancora presenti dal punto di vista operativo e della rilevazione, il sistema di tutela e protezione dei/le

minori vittime di violenza assistita attivo sul territorio pordenonese sia ben strutturato ed integrato, gli attori coinvolti sono competenti, propositivi e consapevoli dell'importanza gli uni degli altri, disposti a cooperare per risolvere le difficoltà e proteggere i piccoli ed involontari testimoni della violenza agita all'interno delle mura domestiche. Sono stati fatti numerosi passi in avanti negli ultimi anni, l'impegno e il duro lavoro stanno dando i loro frutti e la direzione intrapresa sembra essere quella corretta, sebbene ancora perfezionabile.

## 5. Fonti

### 5.1 Bibliografia

Autorità Garante per l'Infanzia e l'adolescenza. (2015). *Commissione Consultiva per la prevenzione e la cura del maltrattamento sui minorenni*. Roma

Bonura, M. (2016). *Che genere di violenza*. Trento, Erickson.

Buccoliero E., & Soavi, G. (2018). *Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol. 1. Riconoscere le vittime*. Milano, FrancoAngeli Editore.

Buccoliero E., & Soavi, G. (2018). *Proteggere i bambini dalla violenza assistita. Vol. 2. Interventi in Rete*. Milano, FrancoAngeli Editore.

Cismai (2010). *Documento Crescere senza violenza. Stati generali sul maltrattamento all'infanzia. Documenti del V congresso CISMAI*. Roma

Cismai (2017). *Documento Requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*.

Consiglio Nazionale degli Psicologi (2017) *Maltrattamento e abuso all'infanzia – Indicazioni e raccomandazioni* redatto dal gruppo di lavoro infanzia e adolescenza

Di Blasio, P., & Rossi, G. (2004). *Trascuratezza, maltrattamento e abuso in danno dell'infanzia: Servizi e Centri presenti in Regione Lombardia*, report di ricerca, Università Cattolica del sacro Cuore di Milano e Regione Lombardia. Milano.

Depalmas, C., & Cilio, M. (2012). *La voce nel silenzio*. Roma, Aracne Editrice

Fonagy, P. (2002). *Psicanalisi e teoria dell'attaccamento*. Milano, Raffaello Cortina.

Luberti, R., & Pedrocco Biancardi, M. (2005). *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*. Milano, FrancoAngeli Editore.

OMS - Organizzazione Mondiale della Sanità, 2013. *Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti*.

Rapporto ombra (2018) *L'attuazione della Convenzione di Istanbul in Italia. Rapporto delle associazioni di donne*

Romito, P. (2005). *Un silenzio assordante. La violenza occultata su donne e minori*. Milano, FrancoAngeli Editore.

Save The Children (2011) *Spettatori e vittime: i minori e la violenza assistita in ambito domestico - Analisi dell'efficienza del sistema di protezione in Italia 2011* in collaborazione con l'Ufficio garante per l'infanzia della Regione Lazio nell'ambito del progetto europeo Daphne III *Children witnesses of gender violence in the domestic context. Analyses of the fulfillment of their specific needs through the protection system* coordinato in Italia da Save The Children

## **5.2 Riferimenti normativi**

Legge 27 maggio 1991 n.176 *Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989*

Legge 4 aprile 2001, n. 154 *Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*

Legge 8 febbraio 2006, n. 54. *Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli.*

Legge 27 giugno 2013, n. 77. *Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011*

Legge 15 ottobre 2013, n. 119. *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province*

Legge 19 luglio 2019, n. 69. *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere*

Art. 337- quater del Codice Civile

Art 61 comma N.11- quinquies del Codice Penale

Art. 572 del Codice Penale

## **5.3 Sitografia**

[direcontrolaviolenza.it](http://direcontrolaviolenza.it)

[cismai.it](http://cismai.it)

[garanteinfanzia.org](http://garanteinfanzia.org)